

Legge regionale 21 luglio 2017 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 07/07/2022

Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità.

Art. 40

(Modifiche al capo VIII della legge regionale 19/2009)

1. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 61 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:

<<3 ter. Le domande per il rilascio del permesso di costruire depositate presso il Comune anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 luglio 2017, n. 29 (Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità), vengono definite sulla base della disciplina previgente, fatta salva la facoltà, nel caso di interventi non ancora iniziati, di ritirare le istanze depositate in forza della disciplina previgente al fine di presentare una nuova istanza assoggettata alle condizioni vigenti al momento del nuovo deposito.>>.

2. Al comma 1 dell'articolo 62 della legge regionale 19/2009 dopo le parole <<contenute nell'articolo 16>> le parole <<, comma 1, lettera k), esclusi depositi, serre, verande e bussole,>> sono sostituite dalle seguenti: <<bis, comma 1, lettera c),>>.

3. Al comma 2 dell'articolo 62 della legge regionale 19/2009 dopo le parole <<dagli strumenti urbanistici comunali>> le parole <<o sancite dalla legge regionale 21 ottobre 2008, n. 12 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5/2007- Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio)>> sono soppresse.